



Prot. 8/15 Ddf

**ATTESTATO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO
DEL FONDO COSTITUITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI
FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA**

Tra

- 1) La SOCIETA' MUTUO SOCCORSO POLIZIA MUNICIPALE DI GENOVA con sede in Via Cantore 2r - Genova, nella persona del Presidente Sig Gabella Riccardo
- 2) Il DIRETTIVO DI GESTIONE DEI FONDI ex art. 208 del Codice della Strada del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova, nella persona della Presidente del Direttivo, sig.ra Guiducci Anna

di seguito denominati "S.M.S. e Direttivo"

VISTO CHE

- l'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 riguardante i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevede che:
"1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni."

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,

186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

- l'art.11 Legge n° 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede che:
“Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti”
- l'art. 55 C.C.N.L. 14.09.2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che:
“Le attività sociali, culturali e ricreative promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della Legge n°300/1970”
- l'art.17 C.C.N.L. 22.01.2004 Comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che:
“Le risorse destinate a finalità assistenziali dall'art.208 comma 2° e comma 4° del Codice della Strada sono gestite dagli organismi di cui all'art.55 C.C.N.L. 14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art.11 della Legge n° 300/1970”
- Il Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale del Comune di Genova prevede all' art. 9, comma 2°: *“Tale organismo per il Corpo della Polizia Locale di Genova è costituito dalla Società di Mutuo Soccorso che svolge da tempo una riconosciuta attività di tipo ricreativo, sociale, sportivo, culturale e aggregante per i dipendenti e i loro familiari”, e al comma 3° “La Società di Mutuo Soccorso svolge la funzione di controllo della procedura per la creazione, l'insediamento e i successivi rinnovi del Direttivo del Fondo. Tale organismo rimane svincolato dalle funzioni del Direttivo della Società di Mutuo Soccorso e non ha alcuna possibilità di espressione per quanto riguarda la gestione economica-sociale della Società di Mutuo Soccorso stessa”; all'art. 11, comma 1° “ La sede del Direttivo è individuata presso la sede della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale. Nel caso di indisponibilità, il Direttivo provvederà a designare una sede alternativa”*
- Il Regolamento di Funzionamento del Direttivo del Fondo prevede all'art. 12: *“I rapporti tra il Direttivo Fondo e S.M.S. sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.*

Poiché la Società Mutuo Soccorso della Polizia Municipale è l'organismo da cui trae fondamento e validità il presente Direttivo del Fondo..”

- lo Statuto della S.M.S. prevede all'art. 3 “..La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali..”

RITENUTO

- di dover valorizzare il rapporto di collaborazione tra Direttivo e S.M.S., con il fine di mettere in pratica quanto sopra previsto;
- di dover semplificare le relazioni con tutti gli interlocutori istituzionali ed extraistituzionali, nel rispetto degli indispensabili requisiti di semplicità, trasparenza e sicurezza;
- di dover individuare con il presente protocollo procedure e rapporti di collaborazione in grado di raggiungere gli obiettivi di cui ai punti precedenti.

CONSIDERATO

che l'art. 12 del Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale del Comune di Genova, prevede:

“1. Il Direttivo del Fondo, all'atto del suo insediamento, dovrà predisporre un regolamento interno, con il quale definire le proprie modalità di funzionamento. Tale regolamento verrà portato a conoscenza degli appartenenti alla Polizia Municipale di Genova.

2. Il Direttivo del Fondo dovrà perseguire le seguenti finalità:

- *Predisporre, entro 90 giorni dal suo insediamento, la ricerca di mercato tra gli operatori del settore per affidare l'incarico di gestione del fondo e sottoporre i preventivi all'assemblea generale del Corpo, da indirsi immediatamente dopo la scadenza del suddetto termine;*
- *Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle società;*
- *Definire il protocollo d'intesa con il Comune di Genova per le modalità di versamento delle quote destinate al fondo con finalità assistenziali e/o previdenziali per il personale della Polizia Municipale, sulla base del verbale di accordo n. 7 V del 06.02.2009.*

3. Di ogni seduta del Direttivo del Fondo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo deve essere indetta una specifica assemblea plenaria.”

CONCORDANO

1. Il Direttivo si impegna a svolgere, con i propri eletti i compiti previsti in modo gratuito e volontario, l'S.M.S. a fornire supporto logistico, tecnico e comunicativo in modo gratuito;
2. Il Direttivo si impegna a fornire tutta la documentazione relativa alla sua elezione all'S.M.S. in modo che la stessa possa svolgere la funzione di controllo della procedura per la creazione;
3. Il Direttivo si impegna a custodire tutti i verbali delle riunioni, il Regolamento approvato dal Corpo, il Regolamento di Funzionamento del Direttivo nonché ogni altra documentazione inerente la propria attività presso la sede della S.M.S.;
4. Il Direttivo si impegna a informare l'S.M.S. circa le modalità di scelta dei soggetti gestori del Fondo nel più breve tempo possibile;
5. Il Direttivo e l'S.M.S. si impegnano a garantire nel corso del loro rapporto che i documenti e le informazioni assunte siano utilizzate nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali;
6. Il Regolamento della S.M.S., che dovrà essere redatto nei prossimi mesi, regolerà i rapporti tra il Direttivo e la S.M.S. stessa.

Genova, 11/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

La Società Mutuo Soccorso (.....)



Il Direttivo del Fondo (.....)

Luigi Guidi